

REQUISITI DELL'ESENZIONE IMU PER LA PRIMA CASA

Sentenza del 26.2.2026 n 1236 – Corte di Giustizia Tributaria secondo grado del Lazio, Sez. 16

Composizione

Presidente Dott. Francesco Oddi

Relatore Dott. Francesco Castiello

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

Titoletto

Avviso di accertamento Imu – Esenzione prima casa - Requisiti - Fattispecie

Massima

In tema di IMU, ai fini del riconoscimento dell'esenzione sulla "prima casa", il requisito di insufficienza, per ciascun coniuge o persona legata da unione civile, della residenza anagrafica e della dimora abituale in un determinato immobile, determina un'evidente discriminazione rispetto ai conviventi di fatto, i quali, in presenza delle medesime condizioni, si vedono invece accordato, per ciascun rispettivo immobile, il suddetto beneficio. (In applicazione del principio, è stato affermato che l'abitazione principale è quella dove il possessore ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, non essendo necessario che l'intero nucleo familiare abbia la residenza e la dimora nello stesso luogo, con la conseguenza che i coniugi residenti in immobili siti in Comuni diversi possono godere della doppia esenzione dall'IMU).

Rif. Normativi

L.n. 549/1995 art. 1, comma 87; D.L. n. 201/2011 art. 13, comma 2;

Conformità

C. Cost. sent. n. 209/2022

Anno pubb.

2026